

STATUTO

"FARMA.NET SCANDICCI S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. - Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è costituita una società per azioni denominata "FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.".

Art. 2 - Sede

2.1. - La società ha sede legale ed amministrativa in Scandicci (FI).

2.2. - La società potrà aprire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale.

2.3. - Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

3.1. - La società ha durata di cinquanta anni dalla sua costituzione. Essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Soci

4.1. - Possono essere soci della "FARMA.NET SCANDICCI S.P.A." soggetti di diritto pubblico e privato.

4.2. - L'acquisizione della titolarità delle azioni della società da parte di enti pubblici diversi dal Comune di Scandicci avviene esclusivamente mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

4.3. - Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

4.4. - Ai sensi dell'art. 1 del DPR. 533/1996, i soci definiscono di comune accordo la misura e le modalità di collocamento della quota di capitale sociale da riservare all'azionariato diffuso.

Art. 5 - Oggetto

5.1. - La società ha per oggetto la gestione del servizio farmaceutico comunale di Scandicci.

5.2. - Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplificativo:

- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione,

alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;

- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;

- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;

- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;

- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

5.3. - La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni ed ipoteche, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

5.4. - Fermo restando il carattere prioritario della gestione del servizio farmaceutico comunale di Scandicci, la società

potrà compiere tutte le attività dirette a realizzare intese con altri enti locali o con altre società di gestione di servizi pubblici per la gestione integrata del servizio farmaceutico, costituire o partecipare ad altre società, comunioni, consorzi ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate nel presente articolo.

5.5. - La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

6.1. - Il capitale sociale è stabilito in Euro 6.049.296,00 (seimilioni quarantanove miladuecentonovantasei/00) composto da numero 964.800 (novecentosessantaquattromilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale nominativo di Euro 6,27 ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

L'assemblea straordinaria dei soci del 31.07.2017 ha deliberato in primo luogo di ridurre il capitale sociale per perdite ad Euro 5.816.129,00 e in secondo luogo di ridurlo altresì ai sensi dell'art. 2445 c.c. ad Euro 4.052.160,00 mediante finale riduzione di tutte le numero 964.800 azioni ordinarie al valore nominale di 4,20 ciascuna, con corrispondente restituzione ai soci in denaro del capitale ridotto volontariamente di Euro 1.364.102,95, modifiche le prime per legge e le seconde per condizione di fatto (trattandosi di riduzione per perdite meramente facoltativa) efficaci trascorso il termine di novanta giorni dalla iscrizione senza opposizione dei creditori così come previsto dall'art. 2445 c.c.

L'assemblea ha anche conferito all'organo amministrativo e per esso al suo Presidente o Amministratore delegato pro-tempore vigente il potere di depositare al Registro Imprese una volta avuta la piena efficacia della delibera di riduzione del capitale suddetta il nuovo testo dello statuto sociale contenente l'indicazione del capitale sociale stesso in euro 4.052.160,00 composto da n. 964.800 azioni ordinarie dell'importo di euro 4,20 ciascuna.

6.2. - Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salva l'applicabilità dell'art. 2441 del Codice

Civile.

Art. 7 - Quota di partecipazione del Comune di Scandicci

7.1. - La partecipazione al capitale sociale del Comune di Scandicci non potrà mai essere inferiore al 20% del capitale sociale.

7.2. - Qualora per una qualsiasi ragione la partecipazione del Comune di Scandicci diventasse inferiore al 20% del capitale sociale, la società si scioglierà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2484 numero 7 del Codice Civile.

Art. 8 - Azioni

8.1. - Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

8.2. - Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

8.3. - La qualità di azionista comporta di per sé solo adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e alle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci con le prescritte maggioranze.

Art. 9 - Diritto di prelazione

9.1. - Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intenda alienare.

9.2. - Qualora un socio intenda vendere o trasferire a qualsiasi titolo in tutto o in parte la proprietà, l'usufrutto, od ogni altro diritto sulle proprie azioni a terzi, dovrà farne offerta agli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviare agli stessi.

9.3. - Nella comunicazione dovranno essere indicati le condizioni di vendita, il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni attinenti.

9.4. - L'offerta deve essere accettata, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al cedente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche su parte delle azioni offerte in prelazione.

9.5. - Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione di diritti di opzione nel caso di aumento di capitale.

9.6. - Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni offerte potranno essere cedute a terzi nel rispetto dei seguenti vincoli:

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta)

giorni dal mancato esercizio della prelazione.

9.7. - Il presente articolo si applica anche ai casi in cui il trasferimento di azioni intervenga a favore di società controllate e/o collegate.

9.8. - Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti di diritto pubblico.

Art. 10 - Clausola di gradimento

10.1. - L'alienazione di azioni a qualsiasi titolo a non soci sarà comunque subordinata al gradimento del Comune di Scandicci, che dovrà esprimerlo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del cedente, del nome del promissario acquirente. Il gradimento, non espresso entro il suddetto termine, si intende accordato. Il gradimento dovrà essere motivato in relazione all'interesse sociale e alle esigenze del servizio farmaceutico di Scandicci.

10.2. - In difetto del gradimento del Comune di Scandicci, gli atti di cessione delle azioni non avranno effetto nei confronti della società.

10.3. - Il presente articolo si applica anche ai casi in cui il trasferimento di azioni interviene a favore di società controllate e/o collegate.

10.4. - Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno avvenire per iscritto, tramite raccomandata A/R.

Art. 11 - Certificati azionari

11.1. - La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali quello nominato dal Comune di Scandicci.

11.2. - La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Art. 12 - Obbligazioni

12.1. - La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Rimane comunque di competenza dell'assemblea deliberare sull'emissione di obbligazioni nonché sulle modalità di collocamento e di estinzione delle stesse.

Art. 13 - Contributi alla società

13.1. - La società potrà ricevere contributi volontari da parte di soci, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi.

13.2. - I soci potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

Art. 14 - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 15 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. C.C..

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Organi

16.1. - Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

16.2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 17 - L'assemblea

17.1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

17.2. - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

17.3. - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, con tutte le informazioni sopra indicate, è spedito almeno otto giorni prima, con lettera raccomandata, P.E.C. Posta Elettronica Certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.

17.4. - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.5. - Il luogo di convocazione dell'assemblea può essere diverso dalla sede della società, purchè nel territorio nazionale. E' consentito che l'assemblea possa riunirsi mediante videoconferenza e/o teleconferenza. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A tal fine, per ogni filiale verranno nominati dall'assemblea locale due rappresentanti con funzioni di Presidente e di Segretario dell'assemblea "locale", i quali, sotto la supervisione del Presidente e del Segretario dell'assemblea "generale", avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, nonché di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell'assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Art. 18 - Partecipazione all'assemblea

18.1. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro dei soci e quelli che, nello stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicate nell'avviso di convocazione.

18.2. - I soci, nel rispetto dei vincoli di legge, possono farsi rappresentare nell'assemblea. Le deleghe dovranno restare acquisite agli atti sociali.

18.3. - All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 19 - Presidenza dell'assemblea dei soci

19.1. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario e, nell'assemblea straordinaria, da un Notaio.

19.2. - La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

19.3. - Delle operazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure redatto da un Notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

20.1. - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del

capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

20.2. - In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

20.3. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

21.1. - L'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

21.2. - Tuttavia le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la scissione, la fusione o la cessione dell'azienda o di rami d'azienda, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato della società, aumenti o riduzioni di capitale non obbligatori per legge, il diritto di prelazione previsto dal presente statuto a favore dei soci, le modifiche o la soppressione della clausola arbitrale, le modifiche del presente statuto tendenti a sopprimere o modificare i poteri speciali attribuiti al Comune di Scandicci, le modifiche della presente clausola, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 22 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

22.1. - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 componenti eletti dall'assemblea avendo i requisiti di onorabilità, professionalità, e autonomia stabiliti dalle leggi pro tempore vigenti.

22.2. Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, è riservata al Sindaco di Scandicci la nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della

partecipazione detenuta dal Comune di Scandicci, e precisamente la nomina di un Amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta pari al 20% o per frazione pari o superiore al 10%.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Scandicci non ha diritto al voto.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, questi verranno sostituiti con le stesse modalità della loro nomina. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

22.3. - Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di essi e sono rieleggibili.

22.4. - L'Amministratore Unico o gli Amministratori possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine; è tuttavia di competenza esclusiva del Sindaco di Scandicci la revoca degli Amministratori da lui nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

23.1. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

23.2. - Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio Sindacale.

23.3. - La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax, telegramma o posta elettronica salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci, per gli effetti di cui all'art. 2405

del Codice Civile.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

24.1. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

24.2. - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

24.3. - E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento di videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 25 - Verbalizzazione delle sedute

25.1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un Segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

25.2. - In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

25.3. - I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 26 - Poteri del l'Organo Amministrativo

26.1. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

26.2. - Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri eletti dall'assemblea ai sensi dell'articolo 22.3., un Amministratore Delegato, con i poteri e le attribuzioni di cui al successivo articolo 28.

26.3. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Operativo, al quale siano affidati i poteri di gestione operativa della società, rigorosamente indicati nell'atto di nomina, da esercitare in armonia con le direttive impartite dall'Amministratore Delegato e dal Consiglio di Amministrazione

26.4. - Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salvo l'attribuzione di

deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

26.5. - Ove la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dell'oggetto sociale, nonché di piena rappresentanza esterna della società (firma sociale).

Art. 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

27.1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i membri nominati direttamente dal Sindaco di Scandicci ai sensi dell'art. 22.2., il proprio Presidente.

27.2. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della società e ne riferisce periodicamente al Consiglio, ha la rappresentanza legale della società, disgiuntamente dall'Amministratore Delegato.

27.3. - In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'Amministratore più anziano d'età. L'accertamento compiuto da quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 28 - Amministratore Delegato

28.1. - All'Amministratore Delegato, nell'ambito del programma fissato dal Consiglio di Amministrazione, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso il compimento di tutte le operazioni per la gestione della società ed il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per i poteri non delegabili a norma di legge. L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della società, disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

28.2. - L'Amministratore Delegato può essere revocato con voto del Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca, qualora non sia possibile, ai sensi dell'art. 26.2. del presente statuto, la nomina di un altro Amministratore Delegato, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso, si applica l'art. 22.6. del presente statuto.

Art. 29 - Compenso degli Amministratori

29.1. - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico ove nominato) spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea determina il compenso o i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Il Collegio Sindacale

Art. 30 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

30.1. - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento, mentre il controllo contabile dovrà essere svolto da un Revisore Contabile di cui all'art. 31 del presente statuto.

30.2. - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

30.3. - Il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed uno Supplente sono designati dal Sindaco di Scandicci, ai sensi dell'art. 2449 C.C.. Gli altri Sindaci sono nominati dall'assemblea.

30.4. - I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

30.5. - I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali.

30.6. - I Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 C.C..

30.7. - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

30.8. - Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici purchè tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Art. 31 - Il Revisore Contabile

31.1. - Il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile esercita la revisione contabile. In particolare:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

31.2. - L'assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

31.3. - Il Revisore Contabile o la Società di Revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies C.C.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del

Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza l'indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore.

31.4. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili. L'attività di revisione contabile non può essere attribuita al Collegio Sindacale.

Art. 32 - Compensi

32.1. - L'assemblea fissa il compenso per gli Amministratori e per i componenti del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente.

32.2. - E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 33 - Bilancio

33.1. - L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

33.2. - Almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 34 - Utili

34.1. - La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5%, da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

34.2. - L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Cause di scioglimento

35.1. - Sono cause di scioglimento della società:

- quelle previste dalla legge e dal presente statuto;
- la revoca, per qualsiasi motivo, dell'affidamento alla società della gestione del servizio farmaceutico comunale di Scandicci.

35.2. - Qualora si verifichi una causa di scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci.

35.3. - L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sui poteri e sui compensi del Liquidatore.

35.4. - Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del

Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dagli articoli 2487 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 36 - Clausola arbitrale

36.1. - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati, a richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà in Scandicci presso il Palazzo Comunale.

36.2. - Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

36.3. - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

36.4. - Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

36.5. - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

36.6. - Si applica il disposto dell'art. 21.2. del presente statuto.

Art. 37 - Rinvio

37.1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano in particolare le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ed in generale il Codice Civile e le leggi speciali in materia.

Art. 38 - Equilibrio di genere

38.1. - La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente.

Firmato: Andrea Franceschi; Ernesto Cudia